

Comune di Vicenza

Provincia di Vicenza

**Regolamento
per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti
(TARI)**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.17 del 30.04.2014**

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	3
Art. 3 PRESUPPOSTO	3
Art. 4 SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 5 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	3
Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	5
Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	6
Art.9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	6
Art. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	6
Art. 11 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	7
Art. 12 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
Art. 13 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 14 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	8
Art. 15 RIDUZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
Art. 16 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
Art. 17 RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	9
Art. 18 RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	10
Art. 19 RIDUZIONI DEL TRIBUTO	10
Art. 20INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO	11
Art. 21 TRIBUTO GIORNALIERO	12
Art. 22 TRIBUTO PROVINCIALE	12
Art. 23 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	13
Art. 24RISCOSSIONE	14
Art. 25RIMBORSI E COMPENSAZIONE	14
Art. 26IMPORTI MINIMI	15
Art. 27VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	15
Art. 28ACCERTAMENTO CON ADESIONE	16
Art. 29SANZIONI ED INTERESSI	16
Art. 30RISCOSSIONE COATTIVA	16
Art. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
Art. 32 NORMA DI RINVIO	16
Art. 33 NORME TRANSITORIE E FINALI	17

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Vicenza è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la TARI, ai sensi della Legge n. 147 del 27.12.2013.
2. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
3. La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dal regolamento comunale previsto dall'art. 198, del predetto decreto legislativo.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo 5.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette alla TARI tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, perché di fatto non utilizzati a seguito di ordinanze o oggetto di interventi edilizi (quali lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, ecc.) in seguito a licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità delle stesse e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

Utenze non domestiche

- la parte di superficie dove si producono, in via continuativa e prevalente (ovvero per almeno il 90% della produzione complessiva), rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
- aree o locali in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inagibilità a seguito di ordinanze o interventi edilizi;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

- locali adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso. A tal fine sono considerati adibiti al culto, purché connessi a culti riconosciuti dalla legge, i seguenti locali: chiese, cappelle, locali in cui si esercita la catechesi;
- sale di esposizione museale;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti (es. campo da gioco) sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- quelle parti di superfici delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'	Percentuale di abbattimento superficie
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	25%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	45%
Elettrauto	35%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecniche, ceramiche e smalterie	45%
Officine di carpenteria metallica	45%
Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	25%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	25%
Allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	25%
Laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi, veterinari e odontoiatri	35%

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 8
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (cat. A – B – C), assoggettabile alla TARI, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs 15 Novembre 1993, n. 507 (TARSU), della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs 5 Febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), dall'art. 238 del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui al D.Lgs 201/11.
2. Per le altre unità immobiliari (cat. D – E) la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
3. Per i locali, la superficie calpestabile è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 9
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 10
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui al D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con la TARI includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge n. 147 del 27.12.2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge n.147 del 27.12.2013.

Art. 11
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, determina le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe della TARI per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. 158/1999.

Art. 12
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE
NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della TARI dovuta, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, o da pubblici registri, o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, come risultante dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco, saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la TARI è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 13
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE
UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della TARI, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni nell'arco dell'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere comunicate con le modalità di cui al successivo art. 23.
3. E' possibile considerare un numero diverso di componenti, previa presentazione di apposita domanda da parte degli utenti, corredata da documentazione adeguata, nei seguenti casi:
 - congiunto anziano collocato in casa di cura e/o riposo per un periodo consecutivo superiore a sei mesi: nel caso di unico residente collocato in casa di riposo si applica automaticamente la riduzione per casa a disposizione;
 - congiunto che svolge lavoro o studia all'estero per un periodo consecutivo superiore a sei mesi;
 - militari assenti per servizio per un periodo consecutivo superiore a tre mesi;
 - persone recluse in istituti di detenzione per periodi superiori a 6 mesi.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. In mancanza di indicazioni specifiche verrà attribuito un numero pari a tre componenti.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da 2 o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Le unità immobiliari costituite unicamente da garage, cantine o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con 1 componente, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate e/o a disposizione di persone giuridiche, il numero degli occupanti si presume pari a tre componenti, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art.23 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo potrà essere, previo accordo, l'occupante o il proprietario stesso.

Art. 14 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o aree scoperte soggette alla TARI.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione con le modalità di cui al successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.
4. Per ogni anno solare il tributo è dovuto in base al periodo di effettiva occupazione o conduzione.

Art. 15

RIDUZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta per i rifiuti urbani differenziati, la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto residuale e del rifiuto organico eccede i 300 ml., calcolata dal confine di proprietà.
2. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con istanza scritta.
3. La riduzione prevista dal presente articolo non si applica qualora presso il Comune sia attivo un servizio di raccolta porta a porta.

Art. 16

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo rapportato ai giorni di effettivo disservizio.

Art. 17

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della TARI, con effetto dal primo ruolo utile successivo a quello di presentazione di apposita istanza, nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dell'attività di compostaggio.
2. Per le utenze domestiche che aderiscono al programma di ritiro della frazione verde con servizio attivo è prevista una riduzione del 5% della TARI, con effetto dal primo ruolo utile successivo a quello di presentazione di apposita istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni.
3. Le suddette riduzioni non sono fra di loro cumulabili.
4. Le riduzioni non sono altresì riconosciute per unità immobiliari:
 - tenute a disposizione di cui all'art.19, lettera a);
 - che usufruiscono già della riduzione per distanza di cui all'art.15;
 - che usufruiscono già della riduzione di cui all'art.19, lettera b);
5. Per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 2 anni, che adottano l'uso dei pannolini riutilizzabili, è riconosciuta una riduzione fino al 70% della TARI. La riduzione, di durata annua e con decorrenza dal primo ruolo utile, sarà concessa una volta per ogni neonato, su presentazione dello scontrino fiscale o della fattura. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste per le raccolte differenziate di cui al presente articolo.

Art. 18
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della TARI.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra:
 - il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare (RD)
 - la somma della quantità di rifiuti avviati a recupero (RD) e dei rifiuti calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa ed il coefficiente di produzione kg/mq.annuo (Kd) della parte variabile di cui al D.P.R. 158/99.Il rapporto così calcolato, essendo riferito alla sola quota variabile, verrà riportato all'intera tariffa del tributo secondo lo stesso rapporto tra quota variabile e tariffa complessiva.
3. La percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti uguale o maggiore di 0,5 o per difetto se minore di 0,5.
4. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% della TARI. Per le utenze che usufruiscono della riduzione tariffaria per stagionalità di cui all'art. 19 – punto c), la misura massima della riduzione per autorecupero è pari al 30% della TARI.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro i termini di presentazione del modello unico di denuncia (MUD), dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale e avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente (FIR). Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
6. L'agevolazione di cui al presente articolo, verrà calcolata annualmente sulla base dei dati consuntivi dell'anno precedente ed applicata per l'annualità in corso.

Art. 19
RIDUZIONI DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge n. 147 del 27.12.2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, provviste di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (acqua, elettricità, gas), purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno, riduzione del 30%; abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno, riduzione del 30%;
 - b. parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto, o agricoltore, a titolo principale ed ubicata in zona servita, riduzione del 20% a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva. La riduzione esclude quella prevista per il compostaggio domestico e la raccolta verde. La riduzione non è inoltre cumulabile in presenza di unità immobiliari tenute a disposizione di cui alla precedente lettera a) e delle unità immobiliari che usufruiscono della riduzione per distanza di cui all'art. 15;
 - c. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno, purché risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, riduzione del 30%;

- d. locali/aree diversi dalle abitazioni, allacciati ma sfitti e vuoti, riduzione del 60% del tributo con validità annuale, rinnovabile su presentazione di apposita autodichiarazione entro il termine della scadenza prefissata. In questo caso la riduzione sarà applicata con la categoria tariffaria corrispondente alla presunta destinazione d'uso dei locali;
 - e. locali/aree diversi dalle abitazioni, allacciati ma totalmente inutilizzati per cause di cessata attività (scioglimento, liquidazione, cancellazione societaria, trasferimento sede legale o operativa, da comprovare mediante presentazione di apposita documentazione, ad esempio certificato CCIAA), riduzione del 60% del tributo con validità annuale, rinnovabile su presentazione di apposita autodichiarazione entro il termine della scadenza prefissata.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di comunicazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 20

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

Il Comune può istituire un Fondo di Solidarietà a sostegno dei soggetti residenti nel territorio comunale che si trovano in condizioni di disagio sociale ed economico. Le agevolazioni oggetto del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

In particolare sono previste agevolazioni per le seguenti casistiche:

- a) abitazioni occupate da nuclei familiari in condizioni di disagio socio-economico, con assistenza permanente dal parte dei Servizi Sociali del Comune;
- b) abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 1 o massimo 2 persone di età superiore a 65 anni e percettori di reddito derivante esclusivamente da pensione;
- c) abitazioni occupate da nuclei familiari con portatori di handicap o persone non autosufficienti con attestato di invalidità civile non inferiore ai 2/3;
- d) abitazioni occupate da nuclei familiari composti anche da minori di anni 2;
- e) abitazioni non di lusso (A4 e A3) utilizzate da famiglie monoreddito, in cui il soggetto, unico produttore di reddito, si trovi all'inizio dell'anno di riferimento in stato di cassa-integrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno 6 mesi nell'anno precedente.

Le agevolazioni di cui alle lettere b); c); d); sono concesse a condizione che l'indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferito al nucleo familiare, e risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS o da altri Enti convenzionati, non sia superiore all'importo fissato da apposita Delibera di Giunta Comunale.

Per ottenere l'agevolazione deve essere presentata annualmente una istanza al Comune corredata dall'attestazione ISEE secondo le modalità fissate dalla Delibera della Giunta Comunale.

Il Comune provvede ad esaminare le istanze presentate e a dare comunicazione al Gestore del Servizio di quelle ritenute idonee.

Il beneficio agevolativo decorre dal ruolo successivo alla data di presentazione della domanda e ha validità per l'anno di riferimento.

L'agevolazione concessa sarà appostata nel Fondo di Solidarietà costituito fino alla concorrenza dello stesso.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.

Art. 21
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La TARI giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della TARI annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 23 del 14.3.2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e aree utilizzate per lo svolgimento di eventi sportivi o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (Festival, Concerti, Luna Park, Raduni, Sagre, ecc.) viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio.
10. In mancanza di stipula di detti contratti, la TARI applicata, calcolata secondo quanto stabilito al punto 4) del presente articolo, è quella prevista per la relativa classe di attività, e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva, piste da ballo, palchi, percorsi di gara, campi da gioco ecc..
11. In relazione ai banchi di mercato che realizzano un'occupazione non stabile del territorio comunale, il servizio di gestione dei rifiuti per le aree utilizzate, è effettuato sulla base di specifici contratti tra l'occupante ed il Gestore del servizio. In mancanza della stipulazione di detti contratti, è applicata la TARI del presente articolo di cui ai commi precedenti, maggiorata del 100% .

Art. 22
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla TARI determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Gestore del tributo, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Gestore del tributo nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. La dichiarazione può essere fatta anche a mezzo comunicazione a sportello telefonico, ove istituito. In questo caso il Gestore del tributo provvederà, a mezzo posta, a far pervenire al soggetto passivo, il modulo di denuncia compilato che, una volta restituito, sarà l'unico documento che farà fede.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità del detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
 - Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico e numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della TARI relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione la TARI non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione dell'apposita dichiarazione di cessazione e/o di variazione.

Art. 24 **RISCOSSIONE**

1. Il Gestore del tributo provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la TARI, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge n. 212/2000.
2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 241 del 9.7.1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il versamento del tributo avverrà in tre rate nell'arco dell'anno di competenza. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della Legge 147/2013, è comunque consentito il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Le modifiche inerenti a variazioni in corso d'anno, potranno essere conteggiate nella TARI emessa successivamente anche mediante conguaglio compensativo.
4. Il Gestore del tributo provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Gestore del tributo, ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del D.Lgs 504/1992.

Art. 25 **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Gestore del tributo provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo 24, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura dell'interesse legale con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TARI qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 22, è inferiore ad €/anno 12,00.
2. Non si procede conseguentemente al rimborso di somme per importi inferiori a €/anno 12,00.

Art. 27
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Gestore del tributo svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Il Gestore del tributo, per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio;
 - e. utilizzare le banche dati relative ai contratti di fornitura per altri servizi di acqua, gas energia elettrica, fognatura e depurazione ecc, nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni.
2. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Gestore del tributo provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
3. Qualora il contribuente richieda al gestore del tributo l'accesso agli immobili per verificare le condizioni di applicabilità del tributo, dovrà corrispondere € 50,00 a titolo di rimborso spese, nel caso in cui la verifica si concluda con esito per lui sfavorevole.
4. In mancanza di elementi oggettivi di determinazione delle condizioni di assoggettamento al tributo, e qualora il contribuente non fornisca i suddetti elementi, il Gestore del tributo può calcolarlo in via presuntiva, per le utenze domestiche, su 100 mq. e 3 componenti, mentre per le utenze non domestiche, farà riferimento alla superficie media della categoria tariffaria di appartenenza.

Art. 28
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 449 del 27/12/1997, si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 29
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% della TARI non versata, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% della TARI non versata con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della legge 147/2013, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 200.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. In caso di ritardato pagamento, sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 30
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 31
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 32
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento comunale generale delle entrate tributarie e alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 33
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Eventuali crediti/rimborsi TARES potranno essere compensati con i versamenti TARI successivi.
3. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TIA/TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti.. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.